

Penale Sent. Sez. 1 Num. 24783 Anno 2026

Presidente: [REDACTED]

Relatore: [REDACTED]

Data Udienza: 24/06/2026

SENTENZA

Sui ricorsi proposti da:

[REDACTED] nato a (C[REDACTED]) il 0 [REDACTED]

[REDACTED] nato a ([REDACTED]) il [REDACTED]

[REDACTED] nato a (C[REDACTED]) il [REDACTED]

[REDACTED] nato a ([REDACTED]) il [REDACTED]

avverso l'ordinanza del 20/03/2026 del TRIBUNALE DI [REDACTED] - SEZIONE PER
IL RIESAME

udita la relazione svolta dal Consigliere [REDACTED];

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] che
ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [REDACTED] sezione per il riesame,
ha rigettato il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell'interesse di H [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] e, per l'effetto, ha confermato
l'ordinanza del GIP di [REDACTED] del 6 marzo 2026, che aveva applicato la misura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

1.2. Il GIP di Prato, convalidato l'arresto (obbligatorio per il capo 2, facoltativo per i reati di cui ai capi 1 e 3) nella flagranza di reato, applicava a ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ e ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.

Il GIP, dopo essersi soffermato sulla posizione dei singoli indagati e dopo aver valutato le dichiarazioni in sede di interrogatorio, ritenendole inverosimili e contraddittorie, oltre che smentite dagli altri elementi acquisiti, ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., avuto riguardo: alla natura e qualità degli strumenti rinvenuti (che "*denotavano la predisposizione a condotte di particolare offensività contro la persona e non erano spiegabili con finalità lecite. I soggetti viaggiavano con una pistola clandestina, con relativo caricatore e tre proiettili già nel caricatore, oltre che con un ordigno esplosivo e altri oggetti finalizzati all'aggressione: tutto era pronto e predisposto per compiere atti potenzialmente irreparabili contro l'incolumità delle persone*": pagg. 6-7 ord. imp.); al comportamento serbato nell'immediatezza del controllo (gesto coordinato attraverso cui l'ordigno è stato trasferito dai due passeggeri e lanciato dal finestrino nel tentativo di disperderlo), ritenuto indicatore significativo della determinazione e prontezza nella gestione dell'azione delittuosa; alla capacità del gruppo di reagire alla presenza delle forze dell'ordine mediante condotte rapide e volte ad ostacolare gli accertamenti, così aggravando il pericolo di reiterazione; all'assenza di qualsiasi radicamento nel territorio degli indagati (senza fissa dimora, privi di documenti di identità e di fonte lecite di sostentamento e irregolari sul territorio nazionale, con la sola eccezione di HE Hulong, comunque privo di stabile dimora), con conseguente concreta possibilità, dato il contesto, che potessero trarre il loro sostentamento.

almeno in parte, mediante il compimento di gravi delitti. Tali esigenze secondo il GIP potevano essere soddisfatte solo mediante la misura di massimo rigore; misure diverse, in considerazione dell'assenza di dimora e di legami stabili sul territorio, della disponibilità di armi micidiali e strumenti atti all'offesa e dell'elevata pericolosità del contesto, rendevano inidonee altre misure.

1.3. Il Tribunale di [REDACTED] ha ritenuto infondati i motivi di riesame ritenendo in base agli atti di indagine sussistenti a carico dei ricorrenti gravi indizi di colpevolezza; ha ritenuto parimenti evidenti le esigenze cautelari, in particolare il pericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie e comunque di gravi delitti contro la persona, peraltro non contestate.

2. Avverso l'ordinanza in epigrafe propone unico ricorso per cassazione l'Avv. [REDACTED] [REDACTED] del foro di [REDACTED] quale difensore dei quattro indagati, affidato unico motivo in cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 110 cod. pen., 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza circa il concorso nel reato di cui ai capi di incolpazione 2) e 3).

Si deduce che il Tribunale del riesame non ha superato i profili di illogicità del discorso giustificativo svolto dal GIP già denunciati in sede di riesame: in particolare, non ha replicato allo specifico rilievo relativo alla posizione di [REDACTED] circa l'illogicità dell'affermazione del GIP secondo la quale poiché egli guidava la macchina, di conseguenza ha consapevolmente portato l'arma clandestina in luogo pubblico, con ciò pretermettendo ogni considerazione circa l'elemento soggettivo della fattispecie.

Si eccepisce che il Tribunale non ha spiegato il motivo per cui quanto dichiarato da [REDACTED] [REDACTED] circa l'accaduto (cioè l'ordine di gettare l'ordigno da egli detenuto impartito a [REDACTED] [REDACTED] e poi ad [REDACTED] [REDACTED] non sarebbe credibile.

3. Il sostituto Procuratore generale, [REDACTED] [REDACTED] con requisitoria scritta del 6 giugno 2026 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. Con motivi nuovi di ricorso depositati il 7 maggio 2026 si deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 110 cod. pen., 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza circa il concorso nel reato di cui ai capi di incolpazione 2) e 3).

Si deduce l'illogicità delle argomentazioni del Tribunale poste a fondamento del giudizio di non credibilità del narrato di [REDACTED] [REDACTED] circa l'estraneità degli odierni ricorrenti rispetto ai reati contestati: l'inverosimiglianza circa le modalità con le quali lo stesso è entrato in possesso della pistola e dell'ordigno

non può di per sé – si sostiene – essere sufficiente per dimostrare l'inattendibilità della successiva parte del narrato nel quale egli si assume l'esclusiva responsabilità della detenzione di tali strumenti, escludendo il concorso degli odierni ricorrenti. Si assume che la sola presenza nel veicolo degli indagati non consente di ipotizzare il concorso nella detenzione e nel trasporto di quanto rinvenuto, di cui il ■■■■■ si è assunto la responsabilità, venendo in rilievo, al più una ipotesi di connivenza non punibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto deducono censure generiche, aspecifiche, rivalutative e puramente contestative, come tali non consentite in questa sede.

1. Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide sulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari, sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, la motivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quella del provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate le ragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen., ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996, Moni, Rv. 205257-01; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025, Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri, Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc. Sarli e altri, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri, Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez. 1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01): difatti, trattandosi di ordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integrano reciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri, Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotano l'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità della misura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli, Rv. 212768-01).

Quanto al motivo di ricorso (principale e nuovo), con il quale è stata dedotta apparenza e contraddittorietà della motivazione, in ordine all'effettiva ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza, il Collegio deve in via preliminare richiamare il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. è rilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifiche

norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Dunque, il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 3573 del 7/01/2026, Schiavone, non mass.; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano, non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deve rimanere "all'interno" del provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es., Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione di un'ordinanza cautelare, per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, così dovendosi delimitare l'ambito di applicazione dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, De Lorenzo, Rv. 199391-01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre, coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonché sull'esistenza e l'intensità delle esigenze cautelari. Il controllo della Corte, quindi, non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).

2. Tanto premesso e ribadito, i Giudici del riesame hanno proceduto ad una corretta e puntuale valutazione degli indizi allo stato degli atti e hanno dato adeguatamente conto dell'idoneità delle attuali risultanze investigative a fornire riscontro alla prospettazione accusatoria. Di contro il ricorso non adduce, in proposito, elementi concreti che siano suscettibili di inficiare la ricostruzione coerentemente ricavabile dalle risultanze processuali disponibili, limitandosi a proporre censure meramente reiterative dei motivi di riesame, ovvero puramente confutative e rivalutative.

Invero, il Tribunale è pervenuto ad un giudizio di qualificata probabilità della attribuibilità ai ricorrenti dei reati di cui ai capi 2) e 3) all'esito di una appagante disamina e ponderazione degli elementi indizianti del tutto conforme a diritto.

Ha infatti richiamato i fatti accertati dalla Polizia Locale di [REDACTED] che, nella tarda serata del 3 marzo 2026, intimava in strada l'alt ad un'autovettura FIAT [REDACTED] tg. [REDACTED] con a bordo cinque soggetti di nazionalità [REDACTED] nel momento in cui il veicolo si stava fermando, gli operanti notavano che il passeggero seduto al centro del sedile posteriore (poi identificato in [REDACTED] [REDACTED] passava un oggetto nelle mani del passeggero alla sua destra (poi identificato in [REDACTED] [REDACTED] che subito dopo lo lanciava fuori dal finestrino; l'oggetto, subito recuperato dagli operanti, risultava essere un ordigno esplosivo artigianale, avvolto in nastro isolante e dotato di miccia di accensione; la conseguente perquisizione veicolare consentiva di rinvenire: sotto il sedile del conducente ([REDACTED] [REDACTED] una pistola semiautomatica CZ75 priva di matricola e del relativo caricatore contenente tre proiettili inesplosi; nel vano portaoggetti retrostante di un manganello metallico estensibile della lunghezza di cm. 63 e alla sinistra del sedile del conducente di un bastone di legno della lunghezza di cm. 75.

Il Tribunale, poi, ha congruamente evidenziato il palese contrasto tra le diverse versioni rese dagli indagati e la presenza all'interno della stessa autovettura, in tempo di notte, di cinque uomini adulti, tutti privi di documenti, di un ordigno esplosivo, lanciato fuori dal veicolo alla vista della Polizia, di un'arma da fuoco priva di matricola e funzionante, con proiettili nel caricatore e di due armi improprie, il tutto trasportato a vista all'interno del veicolo.

I giudici del merito cautelare - con motivazione congrua e rigorosa, in termini tutt'altro che manifestamente illogici o apparenti - hanno indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni dei ricorrenti e di [REDACTED] devono ritenersi inverosimili e contraddittorie; hanno inoltre evidenziato i punti in cui tali dichiarazioni divergono, sottolineando inoltre l'insanabile contrasto rispetto a quanto oggettivamente rilevato dal personale intervenuto.

Tali conclusioni non sono sindacabili in sede di legittimità perché sorrette da

logica e puntuale motivazione, estesa a tutti gli elementi offerti – allo stato degli atti – dal fascicolo cautelare.

Il ricorso mira a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dal Tribunale per escludere e minimizzare, peraltro in una fase provvisoria quale è quella della cautela, la partecipazione dei ricorrenti ai fatti delittuosi contestati in presenza di elementi oggettivi univoci, ricavati dall'attività di indagine e dalle dichiarazioni rese dai medesimi ricorrenti e da [REDACTED] [REDACTED] i cui passaggi significativi sono stati riportati nella logica e argomentata ricostruzione del quadro indiziario operata dal Tribunale del riesame.

3. Con il motivo nuovo i ricorrenti lamentano che la sola presenza nel veicolo non consentirebbe di ipotizzare il concorso nella detenzione e nel trasporto di quanto rinvenuto, di cui il [REDACTED] si è assunto la responsabilità, venendo in rilievo, al più una ipotesi di connivenza non punibile.

Trattasi di doglianze, anch'esse, meramente confutative e, in ogni caso, manifestamente infondate alla stregua dei principi affermati da questa Corte con riguardo alla distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto ex art. 110 cod. pen.

La connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva ed inerte dinanzi ad un reato di cui pur si conosca la sussistenza, finisce infatti per essere, puramente e semplicemente, la scienza che altri sta per commettere o commetta un reato. In casi del genere, ove non si provi il preventivo concerto delittuoso, il soggetto è (al più) consapevole della perpetrazione del reato, astenendosi da qualsivoglia forma di opposizione, a cui non è giuridicamente obbligato (cfr., Sez. 1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884-01; Sez. 2, n. 3274 del 20/11/1973, dep. 1974, Gianmarco, Rv. 126801-01). Il concorso, invece, si concretizza in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti; in tal modo, infatti, il partecipe aumenta la possibilità di realizzazione del reato, quantomeno facilitandone l'esecuzione. Il consapevole apporto all'altrui proposito criminoso, può manifestarsi anche in forma agevolatrice, nella misura in cui garantisce al correo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cui poter contare (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv. 287403-01; Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, El Aarjia, non mass.; Sez. 2, n. 39574 del 20/9/2024, Imarane, non mass.; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01).

In via esemplificativa, ed in applicazione di tali principi, la giurisprudenza di

legittimità ha escluso il concorso nel reato: del soggetto che, consapevole dell'altrui detenzione illecita, si pone alla guida dell'autovettura a bordo della quale viaggino due persone che nascondono indosso la droga (Sez. 4, n. 4383 del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185); del passeggero che viaggia su una vettura, appartenente ad altri, nella quale viene rinvenuta sostanza stupefacente occultata all'interno del cruscotto (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016, dep. 2017, Salamone, Rv. 268972-01).

Nella specie il provvedimento impugnato - con ampia e convincente motivazione, coerente con i principi giurisprudenziali surrichiamati, ed espressiva di un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche e immune da censure rilevabili in sede di legittimità - ha richiamato gli indici significativi del pieno e consapevole coinvolgimento dei ricorrenti nella complessa e delicata operazione di trasporto di un ordigno esplosivo, di una pistola clandestina e delle relative munizioni e di due armi improprie, con il contributo di tutti gli occupanti della autovettura, non solo in forma agevolatrice.

4. I ricorsi sono integralmente inammissibili, il che comporta, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e nonché - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in euro tremila.

Alla Cancelleria competono gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così è deciso, 24/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente